

Pungioni. Dichiarò che d'accordo con la Commissione interna ha stilato una dichiarazione che legge:

" a) l'esistenza o meno della lettera d'incarico non è, a se stante, un elemento determinante; b) il diritto alla promozione deriva unicamente dallo stato di fatto, sia stata o no conferita la lettera d'incarico, purché lo stato di fatto sia avvenuto nei limiti di tempo di cui all'art. 31 del Contratto Collettivo di lavoro: la lettera d'incarico assume un valore meramente probatorio, ma si deve ammettere che la prova può essere raggiunta, con pari efficacia anche con altri mezzi; c) l'esistenza di una lettera d'incarico non è, infatti, per contro, un elemento determinante, stante che nessun valore essa avrebbe se l'incarico stesso non fosse stato effettivamente espletato - "

Da inoltre chiarimenti ulteriori su tale dichiarazione.

Presidente. Rileva che la lettera di incarico non basta perché vi sono alcuni che, regolarmente incaricati con lettera, non han-